

revoca qualora il curatore non faccia il deposito delle somme, a me pare che il progetto avvisi adeguatamente ai rimedi che si impongono: aumento di cautele ed aggravamento di responsabilità del curatore.

Ma allora io mi domando — e qui è il nocciolo della mia cicalata — perchè una volta che abbiamo aumentato la responsabilità dei curatori ed in certo qual modo ne abbiamo rafforzata la figura, con l'articolo 4 diciamo che la direzione dell'amministrazione del fallimento è affidata al giudice e che al curatore è fatto obbligo di seguirne le istruzioni?

Onorevoli camerati, veramente la direzione come tale anche adesso era affidata al giudice, perchè l'articolo 713 prevede appunto che l'amministrazione sia affidata al curatore sotto la direzione del giudice; ma sappiamo che questa direzione si è sempre esercitata in maniera praticamente limitata per le ragioni che ho dette. Ma oggi l'articolo 4, imponendo al curatore di seguire le istruzioni che il giudice detterà, trasferisce non solo la direzione, che c'era già, ma il vero esercizio dell'amministrazione al giudice.

Orbene a me pare che con questo trasferimento si crei una maglia per cui il curatore potrà riuscire ed eludere quelle maggiori responsabilità che appunto il progetto di legge ha voluto stabilire, perchè in effetti il giudice dovrà attenersi per necessità di cose a quanto il curatore gli riferirà. Vedete, onorevoli camerati, o il fallimento sarà di un commerciante modesto, per esempio di tessuti o di drogheria...

ADINOLFI. O di industriali, o di banche, perchè falliscono anche gli industriali e le banche!

BARTOLINI. Se mi consenti, vengo anche a questo.

Dicevo dunque: o sarà un fallimento piccolo, e allora avverrà che l'amministrazione del fallimento sarà semplice e non presenterà difficoltà; o il fallimento invece, come mi s'interrompeva, avrà attinenza a banche, a grandi industrie, a falliti che hanno nel loro patrimonio fondi urbani o rustici, e allora l'attività sarà così complessa e richiederà tanta competenza, da dubitare che i nostri giudici, i nostri magistrati, che non sono uomini d'affari e che vivono rinchiusi nelle aule, abbiano il modo di controllare quello che dice il curatore.

E allora il giudice, o si affiderà al curatore attenendosi alle sue conclusioni, o dovrà egli stesso procurarsi dei consigli e dei controlli, il che impaccherà quella rapidità di liquidazione che è necessaria mantenere, e

che a me sembra chiaramente voluta dal progetto di legge, quando fra l'altro, consente che anche gli immobili siano venduti, senza previo incanto, coll'autorizzazione del giudice delegato.

Ora, poichè questo progetto di legge non sembra avere una portata conclusiva su tutta la materia, ma cerca di avvisare con mezzi adeguati soltanto a necessità immediate, si potrebbe attendere a compiere questa cessione dell'esercizio di amministrazione, introducendola o in sede di riforma del Codice di commercio, o più tardi, quando avremo dei magistrati specializzati in numero adeguato, e che potranno assolvere quel compito grave che ad essi con questo progetto di legge viene demandato.

Con questo rilievo, associandomi alle conclusioni della Commissione, dichiaro di consentire in questo progetto di legge, che risponde a necessità vivamente sentite, e che rimedierà a molte deficienze dell'attuale procedura fallimentare. (*Applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Redenti. Ne ha facoltà.

REDENTI. Onorevoli camerati, sarò telegrafico, sia per l'ora tarda, sia perchè non voglio invadere il campo del relatore camerata Asquini.

Mi limiterò ad un'osservazione e a difendere una modifica proposta dalla Commissione e che ha trovato opposizione da parte di alcuni camerati.

Io ritengo opportuno che dalla Camera fascista venga una deplorazione contro quella che chiamerei la speculazione pre-fallimentare. Mi pare che i precedenti oratori non si siano abbastanza fermati sopra questo punto.

Cosa avviene in Italia e all'estero? (all'estero peggio che in Italia, ma basta guardare alle cose nostre). Il dissestato convoca i creditori e dice: o voi accettate una percentuale quale io vi offro, o io chiedo il mio fallimento. Il mio fallimento vi porterà: primo, il pericolo di un curatore (intesa questa parola nel senso meno benevolo!); secondo, una lunghissima procedura fallimentare; terzo, incertezza nella liquidazione delle attività. Se volete evitare questi pericoli, accettate la percentuale che vi offro. I creditori preferiscono accettare, e questo egregio signor commerciante (colla parola commerciante voglio riferirmi a qualsiasi caso di fallimento) ritorna pulito e lindo in mezzo agli affari, magari avendo messo *il morto* da una parte.

Contro questo stato di cose vorrei che si elevasse alta e forte la voce di protesta della Camera.